



Club Alpino Italiano **COMMISSIONE CENTRALE ALPINISMO GIOVANILE**

Adempimenti amministrativi e organizzativi per la vidimazione dell'attività degli accompagnatori

Documento approvato dalla C.C.A.G. in data 01/07/2017 in vigore dal 01/01/2018

Generalità

Nel rispetto del **Regolamento per gli organi tecnici operativi centrali e territoriali** approvato dal Consiglio centrale il 4 febbraio 2017 e in vigore dal 1 marzo 2017 il presente documento dispone i criteri amministrativi e organizzativi per la vidimazione dell'attività degli Accompagnatori sezionali (ASAG), degli Accompagnatori (AAG) e degli Accompagnatori Nazionali (ANAG) di Alpinismo giovanile.

Modalità delle vidimazioni

Le vidimazioni avvengono ogni tre anni nel periodo novembre-dicembre del terzo anno. La CCAG effettua direttamente le vidimazioni degli ANAG.

Le vidimazioni degli ASAG ed AAG sono delegate ai rispettivi OTTO, in assenza dell'OTTO saranno effettuate direttamente dalla CCAG.

Al termine **del terzo anno** gli ASAG/AAG/ANAG devono inviare, tramite sito web, la relazione attività triennale, firmata dal Presidente della sezione presso la quale si svolge prevalentemente l'attività, all'OTTO/OTCO competente. Nel successivo mese di gennaio, la CCAG convoca i presidenti degli OTTO per la discussione dei casi dubbi e per la raccolta dei dati e delle eventuali osservazioni.

Gli ASAG/AAG/ANAG non vidimati devono dimostrare di aver fatto attività ed aggiornamento nell'anno immediatamente successivo alla prima non vidimazione presentando ai rispettivi OTTO/OTCO la relazione attività.

L'OTCO convoca i presidenti OTTO due volte all'anno:

- a inizio anno al di là degli adempimenti riguardanti le vidimazioni
- a metà anno per la presentazione dei programmi dell'anno successivo.

Al termine di ogni anno verrà richiesta, al Direttore/Referente della Scuola Sezionale/Gruppo Sezionale la compilazione della "scheda indagine attività sezionale" al fine di avere i dati riguardanti tutte le aree.

Valutazione dell'attività

Ogni anno, l'ASAG/AAG deve svolgere minimo sette giornate di attività propria di AG. Sono considerate utili nel computo delle uscite una giornata promozionale/scolastica o di formazione non obbligatoria.

Ogni anno l'ANAG oltre a svolgere quanto previsto per ASAG/AAG deve svolgere almeno una giornata di docenza ai corsi di formazione o di aggiornamento.

Si precisa che per le attività di più giorni, come esempio trekking, vengono conteggiate le singole giornate.

La vidimazione è condizionata dalla partecipazione dell'ASAG/AAG/ANAG al corso di aggiornamento che la CCAG dichiarerà obbligatorio nel triennio.

Quanto sopra affermato comporta una attenta progettazione triennale degli argomenti ritenuti obbligatori con replica su tutto il territorio.

I corsi di aggiornamento ASAG e AAG possono essere eventualmente frequentati in un'area geografica diversa da quella di appartenenza, previa comunicazione alla propria struttura di riferimento.

Attività insufficiente e sospensione d'ufficio

Al termine del triennio la non vidimazione viene annotata sull'Albo.

La non vidimazione è applicata anche alla luce dell'art. **25 del Regolamento OTCO** per il quale:

“...omissis

3. Il titolo viene sospeso se l'interessato non ha partecipato, senza giustificato motivo, ad iniziative obbligatorie di aggiornamento, o non ha documentato l'attività svolta o se documenta un'attività insufficiente.

4. La sospensione è disposta con provvedimento del PG su proposta motivata dell'OTCO, per un massimo di tre anni, decorsi i quali subentra la decadenza definitiva. La sospensione è revocata con la ripresa dell'attività, previa frequentazione di un corso di aggiornamento e reintegrazione nell'albo dei titolati secondo le modalità stabilite dall'OTCO.

5. I titolati che perdano tale qualifica per mancanza di aggiornamento o indisponibilità ad operare nel livello di appartenenza mantengono, su propria richiesta, il livello di qualifica inferiore, rispettando le condizioni di operatività previste.”

Sospensione a richiesta

L'ASAG/AAG/ANAG può chiedere la sospensione all'inizio dell'anno e in caso di gravi motivi può chiederla al verificarsi degli stessi e in ogni caso entro luglio.

La sospensione a richiesta deve essere accolta dall'OTTO/OTCO e può durare, per motivi oggettivi e/o gravi, fino a tre anni consecutivi.

L'Accompagnatore deve avvisare l'OTTO/OTCO quando riprende l'attività per garantire la riattivazione della polizza assicurativa.

La sospensione a richiesta non interrompe la situazione in Albo; significa che verranno conteggiate anche le mancate vidimazioni precedenti alla sospensione stessa.

L'ASAG/AAG/ANAG dovrà obbligatoriamente effettuare il primo corso di aggiornamento dichiarato obbligatorio altrimenti non potrà essere vidimato.

Non può essere concessa la sospensione a richiesta se si è già nella condizione di sospensione d'ufficio.

La sospensione del titolo spetta al P.G.

Norma transitoria per il triennio 2017-2018-2019

Vista la decorrenza dal 01/01/18 del presente documento, sarà considerata valida, al fine della vidimazione triennale, la partecipazione ad ogni tipologia di aggiornamento frequentato del 2017.